

# AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 marzo 2016

Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Ofev». (Determina n. 405/2016). (16A02655)

(GU n.81 del 7-4-2016)

Per il regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale OFEV - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 15 gennaio 2015 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/14/979/001 100 mg - capsule molli - uso orale - blister (ALU/ALU) - 1X30 capsule molli;

EU/1/14/979/002 100 mg - capsule molli - uso orale - blister (ALU/ALU) - 1X60 capsule molli;

EU/1/14/979/003 150 mg - capsule molli - uso orale - blister (ALU/ALU) - 1X30 capsule molli;

EU/1/14/979/004 150 mg - capsule molli - uso orale - blister (ALU/ALU) - 1X60 capsule molli.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GMBH.

## IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal

S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Boehringer Ingelheim International GMBH ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita';

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 13 luglio 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 30 settembre 2015;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialita' medicinale OFEV nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

100 mg - capsule molli - uso orale - blister (ALU/ALU) - 1X30 capsule molli - A.I.C. n. 043827017/E (in base 10) 19THU9 (in base 32);

100 mg - capsule molli - uso orale - blister (ALU/ALU) - 1X60 capsule molli - A.I.C. n. 043827029/E (in base 10) 19THUP (in base 32);

150 mg - capsule molli - uso orale - blister (ALU/ALU) - 1X30 capsule molli - A.I.C. n. 043827031/E (in base 10) 19THUR (in base 32);

150 mg - capsule molli - uso orale - blister (ALU/ALU) - 1X60 capsule molli - A.I.C. n. 043827043/E (in base 10) 19THV3 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Ofev e' indicato negli adulti per il trattamento della Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF).

Art. 2

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

La specialita' medicinale OFEV e' classificata come segue:

Confezioni:

100 mg - capsule molli - uso orale - blister (ALU/ALU) - 1X30  
capsule molli - A.I.C. n. 043827017/E (in base 10) 19THU9 (in base  
32);

Classe di rimborsabilita': «C».

100 mg - capsule molli - uso orale - blister (ALU/ALU) - 1X60  
capsule molli - A.I.C. n. 043827029/E (in base 10) 19THUP (in base  
32);

Classe di rimborsabilita': «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2719,29;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4487,92.

150 mg - capsule molli - uso orale - blister (ALU/ALU) - 1X30  
capsule molli - A.I.C. n. 043827031/E (in base 10) 19THUR (in base  
32);

Classe di rimborsabilita': «C».

150 mg - capsule molli - uso orale - blister (ALU/ALU) - 1X60  
capsule molli - A.I.C. n. 043827043/E (in base 10) 19THV3 (in base  
32);

Classe di rimborsabilita': «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2719,29;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4487,92.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory  
come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori  
specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la  
scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i  
pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le  
condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito  
dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo  
<https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/> che costituiscono parte  
integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio  
web-based, onde garantire la disponibilita' del trattamento ai  
pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai  
criteri di eleggibilita' e appropriatezza prescrittiva riportati  
nella documentazione consultabile sul portale istituzionale  
dell'Agenzia:

[http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos  
ti-monitoraggio](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio)

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di  
entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita'  
temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati  
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate nel  
sito:

[http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos  
ti-monitoraggio](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio).

Validita' contratto: 24 mesi.

Art. 3

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ofev e'  
la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da  
rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di

centri ospedalieri o di specialisti - pneumologo (RNRL).

Art. 4

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2016

Il direttore generale: Pani